

STATUTO

Associazione culturale DoReMi...imparo

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta, avente la seguente denominazione: "Associazione culturale DoReMi...imparo APS", da ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").

1.2 L'acronimo "APS" o la denominazione estesa "Associazione di Promozione Sociale" sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

1.3 In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare altresì gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 L'associazione ha sede legale nel Comune di Trieste

1.5 L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Organo di amministrazione all'unanimità dei suoi componenti.

1.6 L'associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

1.7 L'Associazione aderisce in qualità di associata all'Associazione denominata "Associazione culturale – Associazione Internazionale Musica in Culla" di cui ne condivide le finalità e le attività, nonché ne rispetta lo Statuto in quanto compatibile con le norme dettate in tema di Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, nonché norme di attuazione dello stesso).

1.8 L'associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

2.1 L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 In particolare, l'associazione è stata costituita nel 2011 con la finalità di far crescere con la Musica i bambini sin dal grembo materno in accordo con le evidenze scientifiche che le esperienze musicali precoci favoriscono lo sviluppo evolutivo (motorio, cognitivo, relazionale, verbale e non verbale) dei bambini e delle bambine. Si propone di diffondere il concetto che la Musica deve essere patrimonio di tutti i bambini e non privilegio di pochi. A tal fine organizza conferenze, incontri e operativamente offre attività gratuite a bambini di famiglie in condizioni disagiate. Si propone inoltre l'obiettivo di diffondere il concetto di Musica come strumento di prevenzione del disagio giovanile e come strumento per favorire la socialità e la fratellanza.

2.3 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 c. 1 del D.Lgs 117/2017:

Handwritten signatures:
New Zealand
Kajima Mary Anna Johnson

Lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

-Lettera D) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

-Lettera I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

-Lettera L) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2.4 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati) e svolge le proprie azioni, di seguito elencate, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- "Musica in gravidanza": Gli effetti benefici della Musica si mettono in atto già a partire dalla vita prenatale. Più precoce è l'esposizione alla Musica, maggiori saranno le ricadute positive sullo sviluppo. È dimostrato dalle neuroscienze una reattività fetale agli stimoli sonoro-musicali che permette al feto dalla trentunesima settimana di gravidanza di discriminare la voce della madre preferendola a quella di altre donne e di riconoscere la prosodia del parlato materno. Il nascituro sviluppa una protomemoria che dopo la nascita gli permetterà di riconoscere melodie e canti familiari ascoltati negli ultimi tre mesi di gravidanza. Queste competenze che si sviluppano e ampliano nel neonato contribuiranno a rafforzare il legame madre-figlio e a favorire lo sviluppo della comunicazione verbale e non verbale. La Musica e il canto materno e paterno sono attività preziose che oltre a facilitare la risonanza emotiva fra genitori e figlio, promuovono lo scambio comunicativo con conseguente benessere familiare. Le attività musicali in gravidanza favoriscono inoltre il rilassamento della donna, contribuendo a un miglior controllo emotivo durante il parto.
- "Musica in Culla": Gli incontri di Musica in Culla sono suddivisi in corsi distinti per età in base al livello di sviluppo psicomotorio (0-1, 1-2, 2-3 anni). Durante gli incontri i bambini e le bambine vivono esperienze ritmiche e melodiche con musiche cantate, ballate e giocate con la voce, con il corpo, con i piccoli strumenti e gli strumenti d'arte (pianoforte, violino, violoncello). Le attività condotte secondo la metodologia di Musica in Culla (MiC) integrate con altre metodologie di educazione musicale per la prima infanzia favoriscono tutti i livelli dello sviluppo evolutivo infantile, motorio, cognitivo, comunicativo-relazionale, il linguaggio in particolare.
- "MusichiAmo": Corsi per bambini e bambine dai 4 ai 6 anni. Le attività dedicate a queste fasce di età sono volte a sviluppare l'orecchio musicale, la vocalità e il senso ritmico. I bambini, suonando e cantando insieme imparano ad esprimere e a riconoscere le proprie emozioni accompagnati anche da diversi strumenti d'arte. L'abitudine a condividere esperienze musicali favorisce lo stimolo al confronto, l'ascolto, la comprensione dell'altro, la conoscenza di se stessi, la capacità di interagire con l'altro, lo sviluppo dello spirito di collaborazione, la capacità di comunicare con compagni di diverse lingue ed etnie.
- "Par-la-re Con Il Rit-mo": Corsi per lo sviluppo del linguaggio ed il superamento di diversi tipi di difficoltà nella comunicazione verbale. Dal 2025 l'attività ha il patrocinio dell'Associazione Culturale Pediatri (ACP). L'attività si attua sulla base di molte

Katerina Mason Auditor Pedagogica

evidenze scientifiche che dimostrano come linguaggio musicale e linguaggio parlato condividano diverse aree cerebrali e medesime reti neurali. Comunicazione verbale e comunicazione musicale sono capacità innate che si sviluppano ambedue grazie all'interazione con le esperienze sonoro-ambientali. Pertanto attraverso la Musica, la sua componente ritmica in particolare, è possibile influenzare positivamente il linguaggio. Le attività ritmico-musicali e lessicali si propongono in un contesto di gioco divertente e coinvolgente che predispone il bambino o la bambina ad esprimersi spontaneamente e liberamente senza sviluppare in loro l'ansia di prestazione. Canti, filastrocche e poesie, ma anche brevi frasi pensate per la specifica difficoltà fonetica vengono ritmate, sillabate con la voce, con il corpo, con i piccoli strumenti e con il pianoforte. I suoni agiscono a vari livelli, fisiologico, psicologico, comportamentale come l'azione e il movimento e cognitivo, stimolando attenzione, concentrazione, memoria, competenze fondamentali perché possa svilupparsi il linguaggio.

- "Laboratori artistico-musicali": Storie, fiabe della letteratura infantile e storie create specificamente dall'Associazione vengono musicate, recitate e cantate per sviluppare nei bambini fantasia, sogno e creatività.
- "Concerti interattivi": Concerti polistrumentali che coinvolgono i bambini in gruppo e anche individualmente. Questi concerti sono sviluppati su storie che portano i bimbi a conoscere vari generi musicali (classica, pop, hip-hop, etnica, jazz e folklore).
- "Conferenze e incontri sulla genitorialità": Periodicamente vengono proposti incontri e conferenze su temi che riguardano la salute psicofisica dei bambini. Gli incontri vengono tenuti da membri dell'associazione quali la pediatra vicepresidente, la psicologa, alcuni musicisti e da professionisti ed esperti invitati. I temi riguardano in particolare i benefici della musica per lo sviluppo infantile a partire dalla gravidanza, temi diversi su richiesta dei genitori, i disturbi del linguaggio e le problematiche psicosociali ed emotive dell'adolescenza.
- "Collaborazione con enti e istituzioni": Per sostenere attraverso la musica lo sviluppo e il benessere di bambini e bambine in condizioni di disagio.
- "Collaborazione con vari ordini professionali (ad esempio dei medici di medicina generale, dei pediatri, dei logopedisti, degli assistenti sociali, degli psicologi) per realizzare un efficace lavoro di rete a favore dei bambini e delle loro famiglie.
- "Collaborazione con istituti scolastici": Per promuovere attività musicali destinate a supportare lo sviluppo armonico dei bambini attraverso esperienze musicali.
- "Collaborazione con il Comune di Trieste": Per organizzare eventi musicali estivi nei parchi della città a titolo gratuito. Da parecchi anni DoReMi...imparo tiene incontri estivi gratuiti in Villa Engelmann.
- "Aggiornamento operatori": L'Associazione si impegna a far partecipare gli operatori a corsi di formazione, aggiornamento al fine di offrire all'utenza la miglior preparazione didattica allo stato attuale delle conoscenze.

2.5 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii. La loro individuazione sarà operata da parte dell'Organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Maria Laura

Kateryna Maryna Rudoi

2.7 Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate. L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori; fino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- Se trattasi di enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, l'indicazione della denominazione sociale, dell'indirizzo della sede legale, del codice fiscale e dell'eventuale identificativo di iscrizione al RUNTS, nonché tutti i necessari recapiti;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

3.6 L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

3.7 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

Kateyina Abayon Rueda Pabon

4.1 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

4.3 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi secondo le modalità stabilite nel presente Atto;
- Dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per morte (scioglimento se trattasi di persona giuridica), recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 Il socio è inoltre escluso dall'Associazione qualora, a seguito di mancato pagamento della quota annuale entro la fine dell'esercizio di riferimento, egli non abbia adempiuto previo sollecito di pagamento in cui viene assegnato allo stesso un termine non inferiore a 20 (venti) giorni. L'esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera da comunicare senza indugio all'interessato.

5.4 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione.

5.5 La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5.6 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.7 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

6.1 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo;

Handwritten signature: Nicolò...

Handwritten signature: Valeria...

- L'Organo di Controllo (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017);
- Il Revisore Legale dei Conti (Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017).

6.2 Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 Assemblea

7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7.4 Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.5 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7.7 L'Assemblea può essere altresì convocata in qualsiasi momento quando il Consiglio Direttivo, o quando almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, ne ravvisino la necessità o l'opportunità, fissandone anche i punti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi, stabilendone anche il numero, ove richiesto, e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera, con la maggioranza qualificata di cui al successivo paragrafo 7.11, sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata di cui al successivo paragrafo 7.12, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.11 In prima convocazione, le eventuali variazioni dell'atto costitutivo o dello statuto sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, tali deliberazioni

Katrine Karen Pudej

7.12 Le medesime maggioranze sono richieste per le ipotesi di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, nonché per il caso di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio.

Organo di amministrazione

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- 8.3 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), nominati dall'Assemblea per la durata di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

8.4 La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5 L'Organo di amministrazione si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 5 giorni prima dell'adunanza, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il Presidente può autorizzare una convocazione subitanea.

Wm. L. L. L.

Kateřm. Mařa Rudoř Plachov

8.6 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

8.7 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.8 Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*; le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.9 La carica di amministratore si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- Sopravvenute cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

8.10 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

8.11 Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'Organo di amministrazione sarà integrato attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così integrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

ART. 9 Presidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione) tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'organo che lo ha eletto, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

9.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Patrimonio

Intesa Placenta

10.1 Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11

Divieto di distribuzione degli utili

11.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

Risorse economiche

12.1 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13

Bilancio di esercizio

13.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

13.2 Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

13.3 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

13.4 Il bilancio o rendiconto annuale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

13.5 Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

13.6 Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

13.7 Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

13.8 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 14

Libri

Antonio La Scala
Roberto Pizzarello
Vito Neri

14.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi. La richiesta, che deve essere formulata in forma scritta, è esaminata dal Presidente dell'Associazione. Qualora non vi sia dubbio alcuno sull'identità del socio, sulla legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso, essa è accolta senza ulteriori formalità. L'accesso deve avvenire, in ogni caso, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta all'Organo di Amministrazione, chiedendo un pronunciamento al riguardo. Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte di quest'ultimo, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea. Il socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documentazione esaminata. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati."

ART. 15 Volontari

15.1 Per la gestione delle sue attività, l'Organizzazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie, personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti dei propri associati. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

15.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

15.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

15.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

15.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

15.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

15.7 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 Lavoratori

16.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

Katerina Maria Piccini Blahut

16.2 I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 17

Convenzioni

17.1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

17.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

18.1 L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

18.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

18.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

ART. 19

RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Ed assicurazione

19.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

19.2 Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

19.3 L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 20

Statuto

20.1 L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

20.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

20.3 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo approvato dall'assemblea.

20.4 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 21

Clausola compromissoria

21.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i membri degli organi dell'Associazione, tra questi e l'Associazione stessa, ovvero tra l'Associazione e terzi, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al presente statuto, alla sua interpretazione, esecuzione

Alvin D. ...

Andrea ...

Marina ...

Valeria ...

o validità, saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo dai primi due, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo ove l'Associazione ha sede legale.

21.2 Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con sede dell'arbitrato presso la sede legale dell'Associazione.

21.3 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Trieste.

21.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

21.5 La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie relative a diritti indisponibili e alle materie per le quali la legge prevede espressamente la competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria.

ART. 22

Rinvio

22.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

Valentina Maria Andri' (signature)

Marco (signature)

Trieste, 23.02.2026



presente copia fotostatica e conforme al documento originale
registrato il 13/03/2026
n° 223 Serie 3 - Liquidati
(Euro) 200,00
Versamenti 11/03/2026

per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
GIUSEPPE LO VERDE

DIRINT
ASSORT
CON Mmes
DA BOLO
PER 61520

per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
IL FUNZIONARIO
GIUSEPPE LO VERDE